



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ

Sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

*Presidente relatore ed estensore*

Dott. Barbara VACCA

*Giudice*

Dott. Carmen GIRALDI

*Giudice*

vista la domanda di concordato preventivo presentata da \_\_\_\_\_ s.r.l. in data 17 luglio 2015, con contestuale deposito della proposta concordataria, del relativo piano e della documentazione di cui all' art. 161, 2° e 3° c., l. fall.;

considerato:

- che la proposta presentata da \_\_\_\_\_ s.r.l. indica in epigrafe che il piano concordatario ha natura mista ai sensi degli art. 160 e ss. e 186 *bis* l. fall.;

- che una simile indicazione è correlata all' intento di conferire post omologa in una costituenda società a responsabilità limitata il terreno relativo ai lotti 8, 9 e 10 e i fabbricati parzialmente realizzati ivi insistenti, con i relativi debiti ipotecari ad essa correlati;

- che in particolare la società \_\_\_\_\_ s.r.l. sarà costituita mediante il conferimento di un ramo d'azienda avente a oggetto i terreni, i fabbricati, le opere di urbanizzazione, i progetti immobiliari, gli impegni realizzativi, i diritti di credito e di prelazione e i contratti analiticamente indicati a pag. 59 del piano (in particolare il piano prevede che il comparto sia realizzato progressivamente nell' arco di cinque anni con computo dei costi necessari per opere standard ed extrastandard; si ipotizza poi che il liquidatore giudiziale, qualora non riuscisse a vendere la costituenda società al valore di stima di € 537.000 entro dodici mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, trasformi la compagine in società per azioni ai fini dell' assegnazione pro quota delle azioni ai creditori chirografari a titolo di *datio in solutum*);



- che la società istante, prevedendo la soddisfazione non integrale di crediti garantiti da ipoteche su immobili non capienti, ha proposto il pagamento del 46,5% dell' intero a Cassa di Risparmio di Cesena, del 26,9% dell' intero a Banca Romagna Centro e del 19,6% dell' intero a Banca Romagna Est, mentre i creditori chirografari sarebbero soddisfatti nella misura percentuale minima del 5,9%;
- che la soddisfazione dei creditori muniti di prelazione ipotecaria su beni immobili non integralmente capienti deve avvenire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 160, 2° c., e 111, 1° c., n. 3, l. fall., nella medesima misura prevista per il pagamento dei creditori chirografari;
- che la previsione di un trattamento differenziato per i creditori chirografari e i creditori privilegiati per la parte eccedente il valore del bene immobile su cui è stata iscritta garanzia, qualora non avvenga in termini coincidenti, comporta perciò un' implicita formazione di differenti classi;
- che all' interno del ricorso non sono stati spiegati la posizione giuridica e gli interessi economici sottesi alla formazione delle diverse classi, impedendo così la valutazione della correttezza della loro costituzione e del diverso grado di soddisfazione proposto;
- che inoltre è necessario verificare se il Comune di \_\_\_\_\_ abbia dichiarato decaduto l' accordo di programma stipulato in data 16.2.2004, circostanza a cui è espressamente condizionata l' attestazione di cui all' art. 161, 3° c., l. fall.; ritenuto quindi che il piano concordatario debba essere integrato ponendo rimedio ai rilievi sopra indicati e fornendo i chiarimenti richiesti;

per questi motivi

visto l' art. 162, 1° c., l. fall. e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, concede alla società istante termine sino al 15 settembre 2015 per apportare integrazioni al piano nel senso indicato motivazione e fornire chiarimenti in merito al permanere dell' accordo di programma stipulato in data 16.2.2004 con il Comune di \_\_\_\_\_

L' istanza presentata in data 17 luglio 2015, volta ad ottenere l' autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, sarà esaminata all' esito delle integrazioni richieste.

Forlì, 5 agosto 2015



Il Presidente estensore

IL CASO.it

